

S T A T U T O

TITOLO I  
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

**Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)** - E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "**KB1909 - Società per Azioni - Delniška Družba**". Essa deriva dalla "Kmecka banka registrirana zadruga z omejenim jamstvom - Gorica", fondata nel 1909, iscritta nel registro delle Società presso il Tribunale di Gorizia al n. cons. IV 79. Nell'esercizio dell'attività, la Società presta particolare attenzione al sostegno delle iniziative economiche della comunità slovena.

**Articolo 2) (DURATA)** - La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, una o più volte.

La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, restando comunque salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

**Articolo 3) (SEDE)** - La Società ha la sua sede legale in Gorizia e potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

**Articolo 4) (DOMICILIO DEI SOCI)** - Il domicilio dei Soci per ogni e qualsivoglia rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO II  
OGGETTO, CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

**Articolo 5) (OGGETTO SOCIALE)** - La Società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all'estero:

a) l'assunzione di partecipazioni in società ed enti, di qualunque tipo o forma, nonché la gestione ed il finanziamento delle stesse;

b) l'intermediazione finanziaria e l'amministrazione di finanziamenti, compresi la prestazione di garanzie di ogni tipo e, nei limiti consentiti, la compravendita, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

c) qualsiasi forma di interessenza e di investimento, ogni altra operazione finanziaria consentita e qualsiasi operazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto.

Le attività di cui sub b) e c) sono esercitate esclusivamente nei confronti delle società del gruppo ed è

esclusa comunque ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

In via non prevalente la Società potrà svolgere inoltre:

a) attività di assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo alle attività di consulenza aziendale, formazione imprenditoriale, consulenza finanziaria, nonché assistenza per la crescita delle nuove imprese;

b) attività di gestione, valorizzazione, manutenzione, con facoltà anche di restauro, risanamento, nonché ristrutturazione di immobili civili o con destinazione commerciale od industriale, aree fabbricabili e strutture turistiche.

La Società potrà altresì esercitare attività connesse a quelle finanziarie svolte, aventi carattere ausiliario quali lo studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria, la gestione degli immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, nonché l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La Società potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e delle attività della Società.

**Articolo 6) (CAPITALE SOCIALE)** - Il capitale sociale è di **Euro sedicimilionicinquecentottantasettemilacinquecentodue virgola settantacinque centesimi (Euro 16.587.502,75)** ed è rappresentato da numero duemilionitrecentoquarantaquattromilaottocentoventisette (2.344.827) azioni ordinarie da nominali Euro tre virgola venticinque centesimi (Euro 3,25) cadauna, da numero duemilioniduecentoquarantacinquemilacinquecentoquindici (2.245.515) azioni privilegiate di categoria "A" da nominali Euro tre virgola venticinque (3,25) cadauna e da numero cinquecentotredicimilacinquecentocinque (513.505) azioni privilegiate di categoria "B" da nominali Euro tre virgola venticinque centesimi (Euro 3,25) cadauna.

Le azioni privilegiate di categoria "A" hanno le seguenti caratteristiche:

> un dividendo minimo assicurato pari al cinque per cento (5%) del valore contabile delle azioni e comunque non inferiore al cinque per cento (5%) del loro valore nominale,

se più alto di quello contabile;

> diritto a partecipare al riparto della restante quota del dividendo in concorso con le azioni ordinarie;

> prelazione nel rimborso del capitale sociale per l'intero valore nominale in caso di liquidazione;

> postergazione nella partecipazione alle perdite rispetto alle azioni ordinarie;

> le azioni privilegiate non avranno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Qualora però il dividendo privilegiato non venga distribuito per due (2) esercizi consecutivi, le azioni privilegiate avranno diritto di voto anche nell'Assemblea ordinaria dell'esercizio immediatamente successivo ai due indicati e nei seguenti fino ad avvenuta distribuzione del dividendo privilegiato.

Le azioni privilegiate di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

\* un dividendo minimo assicurato pari al sei virgola cinque per cento (6,5%) del valore nominale delle azioni, subordinatamente al pagamento del dividendo delle azioni privilegiate della categoria "A";

\* prelazione nel rimborso del capitale sociale per l'intero valore nominale in caso di liquidazione, subordinatamente al previo integrale rimborso delle azioni privilegiate della categoria "A";

\* postergazione nella partecipazione alle perdite rispetto alle azioni ordinarie, ma non rispetto alle azioni privilegiate della categoria "A";

\* le azioni privilegiate della categoria "B" non avranno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Qualora però il dividendo privilegiato non venga distribuito per due (2) esercizi consecutivi, le azioni privilegiate della categoria "B" avranno diritto di voto anche nell'Assemblea ordinaria dell'esercizio immediatamente successivo ai due indicati e nei seguenti fino ad avvenuta distribuzione del dividendo privilegiato.

Il privilegio spettante alle azioni privilegiate della categoria "B" è subordinato totalmente al privilegio spettante alle azioni privilegiate della categoria "A", alle quali non arrecherà pertanto pregiudizio alcuno.

L'Assemblea generale degli azionisti potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che potranno essere anche privilegiate e la loro efficacia agli effetti sociali. Potrà altresì delegare tale facoltà all'Organo amministrativo, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2443 del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato il diritto di opzione ai vecchi Azionisti, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea a norma di legge.

L'Assemblea potrà altresì stabilire la riduzione del

capitale sociale, anche per via di assegnazione ai Soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società avesse partecipazioni.

Le azioni sono indivisibili e pertanto la Società non riconosce che un solo proprietario a ciascuna di esse.

Qualora una azione fosse di proprietà comune a più persone, queste dovranno delegare ad una sola fra esse l'esercizio dei diritti sociali.

In difetto di ciò, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il Socio intestatario di un titolo multiplo ha diritto di ottenere il frazionamento.

**Il Consiglio di Gestione ha facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, comma secondo, del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque (5) anni dalla data del ventisette (27) dicembre duemilasedici (2016), per un importo massimo di Euro tremilioninovecentomila virgola zero centesimi (Euro 3.900.000,00), scindibile, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute, da realizzarsi mediante l'emissione di massimo unmilione duecentomila (1.200.000) azioni ordinarie del valore nominale di Euro tre virgola venticinque centesimi (Euro 3,25) cadauna, stabilendo tutte le modalità e condizioni, nel rispetto degli indirizzi come sopra deliberati.**

**Articolo 7) (TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI PER ATTO TRA VIVI)**  
- Le azioni sono liberamente trasferibili.

**Articolo 8) (OBBLIGAZIONI)** - L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dal Consiglio di Gestione.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

**Articolo 9) (ASSEMBLEE)** - L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

**Articolo 10) (CONVOCAZIONE)** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione, in via ordinaria e straordinaria, sia presso la sede della Società, sia altrove, purchè nei paesi aderenti all'Unione Europea, con le seguenti modalità tra loro alternative:

a) mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

b) mediante avviso da pubblicare contestualmente sui

quotidiani "Il Piccolo" e "Primorski Dnevnik" almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nell'avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta o comunque non si siano raggiunte le necessarie maggioranze per deliberare.

Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il Consiglio di Gestione può decidere il rinvio di tale termine a non oltre centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Articolo 11) (ASSEMBLEA TOTALITARIA)** - Anche in difetto delle formalità di convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. In tal caso l'Assemblea sarà atta a deliberare quando tutti gli intervenuti dichiarino di essere preparati e disposti a trattare in merito a tutti gli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza non presenti.

**Articolo 12) (INTERVENTO)** - Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge.

**Articolo 13) (QUORUM)** - Per la validità della costituzione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni adottate in sede assembleare, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Le Assemblee speciali degli azionisti privilegiati, funzionanti a norma dell'articolo 2376 del Codice civile, deliberano con la maggioranza dei tre quarti (3/4) del capitale rappresentato dalle azioni privilegiate, anche in seconda convocazione.

Per le altre Assemblee speciali, relative ad eventuali obbligazionisti, azionisti di risparmio, azionisti di puro godimento e qualsiasi altra categoria anche di strumenti finanziari, valgono le norme di legge.

**Articolo 14) (VOTAZIONI)** - La votazione avrà luogo per

appello nominale o per alzata di mano.

**Articolo 15) (DIRITTO DI VOTO)** - Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un'altra persona socia nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2372 del Codice civile.

Gli Enti e le Società legalmente costituite possono farsi rappresentare con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 2372 del Codice civile.

**Articolo 16) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

#### **TITOLO IV**

##### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Articolo 17) (SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO)** - La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti del Codice civile.

##### **SEZIONE PRIMA - CONSIGLIO DI GESTIONE**

**Articolo 18) (COMPOSIZIONE)** - L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di due (2) ad un massimo di cinque (5) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti predetti.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Presidente del Consiglio di Gestione ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Se il numero dei componenti del Consiglio di Gestione è stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero.

I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per un periodo non superiore a tre (3) esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili e possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli.

I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato. La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'articolo 2385 del Codice civile. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

**Articolo 19) (POTERI, RAPPRESENTANZA E REMUNERAZIONE)** - Il Consiglio di Gestione ha la funzione esclusiva di gestire l'impresa ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea ed al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione può nominare fra i suoi componenti uno o più gestori delegati, fissandone le attribuzioni, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2409-novies del Codice civile.

Il Consiglio di Gestione può pure nominare direttori nonchè procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Gestione ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato.

Ad essi spetta anche la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società spetta altresì ai gestori cui il Consiglio di Gestione abbia conferito delega.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza.

**Articolo 20) (RIUNIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE)** - Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola presso la sede della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta ogni novanta (90) giorni e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un Gestore Delegato o da almeno due (2) dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro (4) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni



sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, tranne il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da due (2) soli componenti.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonchè il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri dei Gestori Delegati;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

**Articolo 21) (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE)** - Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonchè di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

#### **SEZIONE SECONDA - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

**Articolo 22) (COMPOSIZIONE)** - Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti predetti. Almeno un (1) Consigliere deve essere revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;

b) i componenti del Consiglio di Gestione;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di legge, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2, del Codice civile.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza viene ricostituito.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le sole cause di incompatibilità eventualmente inderogabilmente previste dalla disciplina legale tempo per tempo vigente.

**Articolo 23) (ELEZIONE)** - Alle elezioni dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno il cinque per cento (5%) del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati, composta dal numero massimo di Consiglieri statutariamente eleggibili, ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati;

b) ciascun Socio non può presentare né votare, se avente diritto di voto, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di

ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato pubblicato sul sito della Società;

in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto (5°) giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue. L'Assemblea, previa determinazione del numero dei consiglieri da eleggere, procede alla votazione delle liste. Viene eletta la lista che raggiunge il maggior numero dei voti validi espressi. Nell'ambito della lista vincitrice vengono eletti, in ordine numerico progressivo a partire dal primo della lista, tanti Consiglieri quanti ne sono stati previamente determinati dall'Assemblea stessa e purchè tra gli eletti vi sia almeno un revisore legale iscritto nell'apposito Registro. In mancanza, l'ultimo della lista che risulterebbe eletto in base al numero preordinato viene sostituito dal candidato presente nella stessa lista che sia in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di parità di voti di lista, si procede a ballottaggio mediante una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea tra le liste che hanno raggiunto la parità dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza del numero predeterminato dall'Assemblea, purchè la lista raggiunga la maggioranza relativa dei voti presenti in Assemblea. Nel caso in cui l'unica lista non raggiunga tale maggioranza e in caso di assenza di liste, i Soci aventi diritto a presentare liste a norma del presente statuto possono predisporre e presentare una lista di candidati anche nel corso dell'Assemblea, la quale delibera a maggioranza relativa dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è nominato dall'Assemblea ordinaria con apposita deliberazione a maggioranza relativa.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista risultata vincitrice, o dal secondo o dall'ulteriore non eletto qualora il primo non avesse i requisiti del candidato venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il candidato venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti cui spetta statutariamente il diritto di presentare liste.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.

**Articolo 24) (POTERI E REMUNERAZIONE)** - Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso;
- b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del Codice civile;
- f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato, è attribuita all'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee.

Al fine di svolgere con maggiore efficacia le proprie funzioni il Consiglio di Sorveglianza può istituire nel proprio seno Comitati con funzione di proposta e consultivi, stabilendone i compiti e le modalità di funzionamento.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

**Articolo 25) (POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)** - Al Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta il potere di convocare il Consiglio stesso, presiederne le riunioni, dirigerne i lavori e richiedere relazioni ai suoi componenti.

Il Presidente inoltre:

- a) esercita la funzione di supervisione e attivazione degli Organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo

sull'attività della società e del gruppo;

b) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dal gruppo o dalla Società;

c) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione;

d) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e con il Presidente;

e) chiede e riceve informazioni sugli aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento della gestione.

**Articolo 26) (RIUNIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)** - Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi una volta ogni novanta (90) giorni.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un (1) solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, presso la sede legale della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro (4) giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro (24) ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

E' tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### **TITOLO V REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Articolo 27) (REVISIONE LEGALE)** - La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2409-*bis* del Codice civile.

#### **TITOLO VI BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 28) (ESERCIZI SOCIALI)** - Gli esercizi sociali vanno dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla compilazione del bilancio sociale corredato dalla nota integrativa ed eventualmente dalla relazione sulla gestione.

**Articolo 29) (UTILI E DIVIDENDI)** - Sugli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il cinque per cento (5%) da assegnarsi alla riserva legale, ovvero se questa abbia raggiunto l'importo previsto dalle vigenti leggi, alla riserva statutaria.

La rimanente somma sarà attribuita dall'Assemblea ordinaria ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Gestione. In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea potrà attribuire ad ulteriore remunerazione del Consiglio di Gestione una partecipazione all'utile dell'esercizio.

**Articolo 30) (PRESCRIZIONE)** - Le pretese circa gli utili si prescrivono in favore della Società qualora non siano riscossi entro cinque (5) anni dalla data in cui divengono esigibili.

#### **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 31) (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)** - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea straordinaria dei soci stabilirà le norme per la

liquidazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone le facoltà e il compenso, con l'osservanza delle prescrizioni inderogabili di legge.

## **TITOLO VIII**

### **VARIE**

**Articolo 32) (DISPOSIZIONI GENERALI)** - La qualità di Socio importa adesione integrale all'atto costitutivo e allo statuto.

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge con l'esclusione di quelli di cui al secondo comma dell'articolo 2437 del Codice civile.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia.

**Articolo 33) - (DISPOSIZIONE TRANSITORIA)** - Gli Organi di amministrazione e controllo in carica al momento della delibera di adozione del sistema dualistico decadranno automaticamente alla data del 30 giugno 2012, quando entreranno contestualmente in carica i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione che dovranno essere stati entro tale data nominati.

Alla stessa data avranno effetto le disposizioni del presente statuto relative al sistema di amministrazione dualistico, approvate dall'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2012.

Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di approvazione della suddetta delibera concernenti il sistema di amministrazione tradizionale.

Per l'elezione del primo Consiglio di Sorveglianza e la nomina del primo Consiglio di Gestione si applicheranno da subito le regole del presente statuto.

La presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza potrà essere effettuata direttamente in corso di Assemblea.

F.to Peric Boris

F.to Damjan Hlede

Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.